



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 27</b> Registro deliberazioni  Del 03/02/2021	<b>OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Venetico e Milazzo per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Venetico ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.</b>
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese febbraio, alle ore 13,00 e segg.  
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore		X
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





COMUNE DI MILAZZO  
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 05 DEL 03 - 02 - 2021

IL PROPONENTE:

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Venetico e Milazzo per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Venetico ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.

VISTA l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Milazzo ed il personale in atto in servizio;

PRESO ATTO della necessità, al fine di garantire la funzionalità del settore tecnico di questo Comune, di avvalersi delle prestazioni lavorative di un dipendente di categoria D in possesso di provata professionalità ed esperienza;

VISTO quanto disposto dall'articolo 14 del CCNL 22/01/2004:

*comma 1." Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."...*

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5456 del 20/01/2021, questo Comune ha richiesto al Comune di Venetico nulla-osta, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, per l'utilizzo temporaneo del dipendente Ing. Fabio MARINO, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, per consentire allo stesso di prestare servizio presso il Comune di Milazzo per 24 ore settimanali;

DATO ATTO che il Comune di Venetico ha accolto la richiesta di utilizzo congiunto del dipendente Ing. Fabio Marino, giusta delibera di Giunta Municipale n. 12 del 01/02/2021 per mesi 11, per il periodo febbraio-dicembre 2021, per n. 18 (diciotto) ore settimanali;

VISTO lo schema di convenzione, in ordine alla definizione dei tempi, modalità ed obblighi inerenti l'utilizzo congiunto del predetto dipendente, con la quale verranno regolati i rapporti tra i due Enti, individuando altresì il trattamento economico e giuridico di cui all'art. 14 del C.C.N.L.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

#### PROPONE

- 1) La suesposta narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione tra i Comuni di Venetico e Milazzo per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Venetico, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. "A").
- 3) Di riconoscere che saranno corrisposte direttamente dal Comune di Venetico le spese relative allo stipendio, alle indennità accessorie ed ai relativi oneri riflessi dovute per l'attività prestata dall'ing. Fabio Marino in favore dello stesso Comune, Ente datore di lavoro del dipendente.
- 4) Di riconoscere, altresì, che spetta al Comune di Milazzo di provvedere al pagamento in favore dell'ing. Fabio Marino di tutte le voci retributive e stipendiali allo stesso spettanti per le prestazioni lavorative che verranno quivi effettuate, comprese le eventuali maggiorazioni dell'indennità di posizione di cui all'art. 17 del CCNL del 21/05/2018.
- 5) Di riconoscere, infine, che il Comune di Milazzo, ricorrendone i presupposti, resta onerato del pagamento dei rimborsi per spese di missione conseguenti ai trasferimenti che il dipendente dovrà affrontare, ove dovuti in conformità alla legislazione vigente in materia.
- 6) Di dare atto che la Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa per il periodo febbraio - dicembre 2021, salvo proroga, con l'accordo delle parti, previa adozione di apposito e formale atto deliberativo.
- 7) Di dare mandato al Segretario Generale, Dirigente f.f. del 2° Settore, di procedere alla stipula della Convenzione e ad ogni altro adempimento consequenziale.
- 8) Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, all'Ing. Fabio Marino ed al Comune di Venetico per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.
- 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



## SCHEMA DI CONVENZIONE

ART. 14 del CCNL del 22/01/2004

### UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MILAZZO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VENETICO

Periodo febbraio - dicembre 2021

Addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventuno

TRA

a) il **Comune di VENETICO**, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa pro tempore, avv. Stefania LANFRANCO che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso la sede municipale in Venetico, Via Roma n. 7 - cod. fisc. 00415010834;

E

b) il **Comune di MILAZZO**, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Andreina Mazzù, in qualità di Segretario Generale, Dirigente f.f. del 2° Settore, che interviene nel presente atto in quanto autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale in Milazzo, Via Francesco Crispi n. 21 - cod. fisc. 00226540839;

Premesso

- che l'art. 14, comma 1, primo periodo del CCNL del 22/01/2004 prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*

- che con nota prot. n. 5456 del 20/01/2021 il Comune di Milazzo ha richiesto nulla-osta ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 per l'utilizzo temporaneo del dipendente Ing. Fabio MARINO - Istr. Dir.vo Tecnico - Cat. D, per ivi consentirgli di prestare servizio, per 24 ore settimanali;

- che il Comune di Venetico ha prestato il suo parziale assenso all'utilizzo richiesto giusta deliberazione di G.M. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che anche il dipendente in questione, con la sottoscrizione della presente formalizza, per quanto di propria spettanza, il suo assenso all'utilizzo richiesto congiunto, a diciotto ore settimanali, presso i due Comuni convenzionandi;
- che per meglio disciplinare le modalità di utilizzo del dipendente le parti hanno inteso regolamentare mediante apposito accordo convenzionale i loro reciproci rapporti definendo, tra l'altra, in applicazione diretta di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice,
- che il dipendente interessato ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi;

#### TUTTO CIO PREMESSO

le parti conte sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

Il Comune di Venetico consente ed autorizza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per il periodo febbraio – dicembre 2021 l'utilizzo da parte del Comune di Milazzo, del proprio dipendente Ing. Fabio Marino inquadrato nella categoria D, del vigente CCNL con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, al fine di impiegarlo per i fini istituzionali di tale Ente nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del CCNL del 22/01/2004.

#### **Art. 3**

Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le rispettive funzioni che verranno svolte nel loro reciproco interesse.

Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Venetico, per la parte di propria spettanza e, per l'ulteriore parte di propria competenza, dal Comune di Milazzo.

Il rapporto di lavoro resta comunque incardinato presso il Comune di Venetico nella cui dotazione organica la dipendente in questione continuerà ad essere inserito in via esclusiva.

#### **Art. 4**

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli Uffici dei singoli Comuni in misura pari a 18 ore settimanali, distribuite su tre giornate, Lunedì, Mercoledì e Venerdì presso il Comune di Venetico e per ulteriori 18 ore settimanali, da concentrarsi in due giornate, presso il Comune di Milazzo.

Nello specifico, la Ing. Fabio Marino presterà servizio presso il Comune di Milazzo nella giornata di Martedì e di Giovedì di ogni settimana e per le restanti giornate presso il Comune di Venetico negli ordinari orari di servizio attualmente in vigore presso il predetto Ente.

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

#### **Art. 5**

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell'autonomia e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun Ente.

Le spese relative allo stipendio, alle indennità accessorie ed ai relativi oneri riflessi dovute all'Ing. Fabio Marino per l'attività da questo prestata in favore del Comune Venetico saranno corrisposte direttamente da questo Ente.

Analogamente, spetta al Comune di Milazzo provvedere al pagamento diretto in favore dell'Ing. Fabio Marino di tutte le voci retributive e stipendiali a questo spettanti per le prestazioni lavorative che verranno ivi effettuate, ivi comprese le eventuali maggiorazioni dell'indennità di posizione di cui all'art. 17 del CCNL del 21/05/2018.

Il Comune di Milazzo, ricorrendone i presupposti di legge, resta infine onerato del pagamento dei rimborsi per spese di missione conseguenti ai trasferimenti che il dipendente dovrà affrontare per recarsi da una sede di lavoro all'altra e per il successivo rientro a Venetico, in attuazione del disposto di cui all'art. 14, comma 6, del CCNL del 22/01/2004.

Si dà atto che tali rimborsi non rientrano nelle ipotesi limitative previste dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito in legge 122/2010 e restano, quindi, disciplinati secondo le regole ordinarie previgenti.

Allo stesso modo, resta a carico di ognuno dei due Enti il pagamento di somme per eventuali incentivi specifici da corrispondere sulla base del lavoro prestato esclusivamente in favore dell'uno o dell'altro Comune.

#### **Art. 6**

Il rapporto di lavoro del Ing. Fabio Marino resta disciplinato, oltre che dal vigente CCNL, dagli atti regolamentari adottati autonomamente dai singoli Enti relativamente alle prestazioni eseguite presso ognuna delle distinte sedi.

In particolare, il dipendente resta assoggettato alla responsabilità disciplinare presso il Comune di Venetico, ovvero, presso il Comune di Milazzo in relazione alle eventuali violazioni commesse in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'una o l'altra sede comunale.

#### **Art. 7**

La presente autorizzazione all'utilizzo, con le modalità sopra indicate, ha validità per il periodo febbraio – dicembre 2021 e potrà essere ulteriormente prorogata con l'accordo delle parti previa adozione di apposito e formale atto deliberativo.

#### **Art. 8**

Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso scritto a mezzo di raccomandata a.r di giorni quindici.

Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque momento, e con preavviso scritto di giorni quindici, revocare il proprio consenso all'utilizzo.

Letto, confermato e sottoscritto,  
per il Comune di Venetico

per il Comune di Milazzo

per accettazione e consenso  
il dipendente  
Ing. Fabio Marino





**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 03 02 2021

IL DIRIGENTE f.f.  
Dott.ssa Andreina Mazzù



---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 03 02 2021

IL DIRIGENTE f.f.  
Dott.ssa Andreina Mazzù





Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 04/02/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto all'albo

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento \_\_\_\_\_.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'U.O.

\_\_\_\_\_